

Verbale di Accordo

Addi 9 Maggio 2007, in Roma

tra

- la Compagnia Internazionale delle Carrozze Letti e del Turismo – CICTL
- AGENS
- le Segreterie Nazionali di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL A.F., FAST Ferrovie, OR.S.A Ferrovie/SALPAS

visto

il decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e successive modifiche ed integrazioni;
la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 come successivamente modificato e integrato dalla legge 29 dicembre 2006 n. 296;

PREMESSO

- che in relazione alle recenti disposizioni legislative in materia di previdenza complementare introdotte dal D.Lgs n. 252/05 e dalla Legge n. 296/06, aventi tra l'altro ad oggetto anche la devoluzione tramite silenzio assenso del TFR alla previdenza complementare, le parti condividono l'esigenza di individuare per il personale della Compagnia Internazionale Carrozze Letti e del Turismo – CICTL, una forma di previdenza complementare che consenta agli stessi di integrare adeguatamente i trattamenti offerti dalla previdenza obbligatoria;
- che altresì condividono l'esigenza di individuare nel quadro dell'autonomia collettiva gli strumenti per la costruzione della previdenza complementare da parte dei singoli lavoratori dipendenti, in grado di garantire una diretta partecipazione e rappresentanza dei lavoratori e delle imprese associate alle scelte di investimento ed alla gestione della forma di previdenza complementare che andranno ad individuare;
- che per i lavoratori dipendenti dalla Compagnia Internazionale delle Carrozze Letti e del Turismo – CICTL trova applicazione il CCNL delle Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003, stipulato da Agens e da FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL A.F., FAST Ferrovie e OR.S.A Ferrovie, così come modificato ed integrato dall'Accordo di Confluenza al CCNL Attività Ferroviarie sottoscritto il 19 gennaio 2004 con FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL A.F., FAST Ferrovie e OR.S.A Ferrovie/SALPAS
- che nell'ambito del Gruppo FS è stato costituito ed è attivo il "Fondo pensione nazionale a capitalizzazione per i lavoratori delle Ferrovie dello Stato – EUROFER";

tutto ciò premesso si conviene:

1. di individuare nel fondo a capitalizzazione EUROFER la forma di previdenza complementare più idonea ad accogliere le adesioni del personale della Compagnia Internazionale Carrozze Letti e del Turismo – CICTL, di attivarsi nei confronti del

Scrimio
[Signature]

[Signature]
5/5/07

[Signature]

[Signature]

[Signature]


Fondo EUROFER al fine esperire i necessari adempimenti atti a garantire l'adesione allo stesso;

2. l'adesione al Fondo da parte dei dipendenti della Compagnia Internazionale Carrozze Letti e del Turismo – CICALT è libera e volontaria; lo stesso Fondo viene identificato quale forma pensionistica complementare cui destinare il TFR maturando nel caso di conferimento tacito dello stesso, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 252/05 e successive modifiche ed integrazioni;
3. possono aderire al Fondo i dipendenti della Compagnia Internazionale Carrozze Letti e del Turismo – CICALT assunti con contratto a tempo indeterminato, o con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a tre mesi, con almeno tre mesi di anzianità;
4. l'adesione volontaria ed esplicita al Fondo EUROFER comporterà, secondo le modalità di conferimento regolamentate dal Fondo stesso, una contribuzione bilaterale paritetica da calcolarsi sui seguenti elementi della retribuzione: minimi contrattuali di cui al punto 4 dell'art.63 del CCNL Attività Ferroviarie citato in premessa; aumenti di anzianità, di cui all'art. 64 del CCNL citato; indennità di funzione, di cui all'art. 66 del CCNL citato; salario professionale, di cui all'art. 67 del CCNL citato. Tale contribuzione sarà calcolata su dodici mensilità ordinarie (escludendosi pertanto l'incidenza della contribuzione sulla "Tredicesima", nonché su ulteriori elementi retributivi contrattualmente previsti, gratifiche una tantum o ulteriori compensi aggiuntivi anche se ricorrenti), nella misura di:
1% a carico dell'azienda;
1% a carico del lavoratore;
5. l'adesione al Fondo comporta l'integrale conferimento del trattamento di fine rapporto (TFR) maturando ex art 2120 cod civ per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993; per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993 è prevista la possibilità di richiedere il conferimento di una quota pari al 33% del TFR maturando, ove non lo intendano conferire integralmente;
6. eventuali modifiche relative all'entità della contribuzione dovuta al Fondo, come prevista ai precedenti punti 4 e 5, compatibilmente con le previsioni legislative in materia, sono di esclusiva pertinenza delle parti stipulanti il presente accordo;
7. il dipendente associato al Fondo potrà incrementare la quota di contribuzione a suo carico dovuta al Fondo, di cui al precedente punto 4, mediante versamento di contribuzione aggiuntiva secondo le modalità stabilite dalla regolamentazione del Fondo EUROFER; tale eventuale contribuzione aggiuntiva non comporta alcun onere o obbligo di contribuzione aggiuntiva a carico dell'azienda;
8. secondo le previsioni regolamentari del Fondo EUROFER è prevista la facoltà del lavoratore di contribuire volontariamente al Fondo, esclusivamente per la quota a proprio carico, anche in caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione: in tali casi resta sospeso l'obbligo di contribuzione bilaterale al Fondo da parte dell'azienda nonché del conferimento TFR; il conferimento della contribuzione volontaria avviene secondo i termini e le modalità previste dalla regolamentazione del Fondo EUROFER;
9. la quota d'adesione, bilaterale e una tantum, dovuta al fondo EUROFER, nonché le ulteriori spese relative alla fase di accumulo ed alla fase di erogazione delle rendite sono definite dall'organo di amministrazione del Fondo: per i lavoratori associati i relativi importi sono resi noti all'atto dell'associazione tramite la Nota informativa del Fondo; il contributo alla gestione del Fondo a carico delle imprese associate è determinato secondo i termini e le modalità previste dalle Fonti Istitutive nonché dallo Statuto del Fondo EUROFER;



S. Amis


E. G. Lilla













10. per quanto non previsto dal presente accordo, le parti rinviano espressamente a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni normative in materia nonché dalla regolamentazione del Fondo EUROFER, cui le parti con la sottoscrizione del presente accordo intendono aderire.

per Compagnia Internazionale Carrozze
Letti e del Turismo - CICTL



per AGENS



Scamino

per FILT-CGIL 2/5/07




per FIT-CISL




per UILTRASPORTI



per U.G.L. A.F.




per FAST Ferrovie



per Or.S.A. Ferrovie

SALPAS



Roma, 9 maggio 2007

Spett.le
Fondo Pensione
EUROFER
Piazza della Croce Rossa, 1
00161 ROMA

OGGETTO: Richiesta di adesione del personale di Compagnia Internazionale delle Carrozze Letti e del Turismo -- CICTL.

Si rende noto che in data 9 maggio 2007 CICTL e le Organizzazioni sindacali firmatarie del "CCNL del Settore Attività Ferroviarie 16 aprile 2003" - cui CICTL ha aderito con Accordo Aziendale di confluenza del 19 gennaio 2004 - hanno siglato l'accordo per l'adesione del personale dipendente di CICTL a codesto Fondo pensione complementare.

Tutto ciò premesso, al fine di esperire i necessari adempimenti, si trasmette copia dell'accordo in questione e dell'Accordo aziendale di confluenza del 19 gennaio 2004 e si rimane a disposizione per quanto possa occorrere.

Per Compagnia Internazionale delle
Carrozze Letti e del Turismo - CICTL
Dott. Paolo Franconi

Paolo Franconi
Anna Alty

Per le OO.SS.

FILT-CGIL *[Signature]* 2/5/07

FIT-CISL *[Signature]*

ULTRASPORTI *[Signature]*

U.G.L. AFI *[Signature]*

FAST Ferrovie *[Signature]*

Or.S.A. Ferrovie *[Signature]*

All.